



TECO

## REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

### REGISTRI

Comunicazione N° 16.06

Rif.interno: EE

Data 13.06.06

PAG. 1 di 1

Compagno di Viaggio

Spett. DITTA

E' entrato in vigore il D.M. 2 maggio 2006, che in applicazione del D.Lgs. 152/06 (Testo unico ambientale) definisce nuove regole per la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti.

FOCUS

La normativa relativa ai registri di carico e scarico rifiuti ha subito notevoli variazioni, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (Testo unico ambientale).

In particolare cambiano i modelli di registri da utilizzare e alcune modalità di compilazione degli stessi.

I registri già in uso possono essere comunque utilizzati fino al loro completamento.

La nostra società rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e per assisterVi nell'acquisto e nella compilazione dei nuovi modelli di registro.

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

- vengono introdotti nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti, che sostituiscono quelli attualmente in uso. In particolare vengono introdotti due nuovi modelli: il prospetto A (che deve essere utilizzato da produttori/trasportatori/recuperatori/smaltitori di rifiuti) e il prospetto B (che deve essere utilizzato solo da commercianti e intermediari di rifiuti, ossia da quei soggetti che in nessun modo hanno la detenzione del rifiuto).  
**Possono essere utilizzati fino al loro completamento i registri già in uso;**
- i nuovi registri non sono più soggetti a vidimazione, in quanto sono soggetti alle stesse norme che disciplinano i registri IVA; la numerazione progressiva delle pagine, se non già presente, dovrà essere effettuata dall'Azienda;
- i registri tenuti su supporto informatico possono essere stampati su fogli A4 (non è quindi più indispensabile il modulo continuo) e possono essere stampati almeno una volta all'anno (salvo diversa richiesta delle autorità competenti)
- La compilazione del registro deve essere effettuata:
  - Per i produttori: entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione/scarico
  - Per i trasportatori: entro 10 giorni lavorativi dalla data del trasporto
  - Per i recuperatori/smaltitori: entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico
  - Per i commercianti/intermediari: entro 10 giorni lavorativi dalla transazione
- durante la compilazione del registro, occorre riportare il codice CER e la relativa descrizione che compare nell'Allegato D al D.lgs. 152/06 (identica alle descrizioni precedentemente in uso); la descrizione particolareggiata del rifiuto è necessaria esclusivamente per i rifiuti il cui codice CER termina con 99;
- durante la compilazione del registro le quantità dei rifiuti possono essere espresse indifferentemente in kg, lt o m<sup>3</sup>; l'unità di misura viene scelta dal produttore e deve essere mantenuta dal trasportatore e dal destinatario; consigliamo comunque di riportare la quantità in kg, in quanto la modulistica per effettuare la dichiarazione MUD (che al momento non è stata modificata) prevede la possibilità di indicare le quantità in kg o lt;
- nel nuovo modello di registro viene introdotta la casella relativa al "peso verificato a destino" (qualora sul formulario sia stata utilizzata questa possibilità riportando un peso stimato, occorre indicare nelle note "peso da verificare a destino" e integrare il registro, entro 10 giorni dal ricevimento della 4° copia del formulario, riportando il valore del peso riscontrato a destino);
- vengono ampliate le soglie per cui i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere tenuti dalle Associazioni di categoria (10 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 2 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi)

**SOTTOLINEIAMO CHE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI DEVE ESSERE COMPILATO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) NONOSTANTE L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE MUD SIA STATA LIMITATO AI RIFIUTI PERICOLOSI.**

Riferimento interno per ogni chiarimento: Settore Ambiente